



Città di Pomigliano d'Arco

(Provincia di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 43 del 24/10/2018

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO. MODIFICA ORDINANZA N. 41/2018.

IL SINDACO

Visto l'art. 7 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", che conferisce ai comuni la facoltà di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli in presenza del superamento dei valori limite di concentrazione in atmosfera di PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto legislativo n. 267/2000;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 41/2018 e ritenuto modificarla negli orari alla luce dei risultati conseguiti e a seguito dell'incontro con le diverse associazioni di categoria;

Tutto ciò premesso

ORDINA

A partire dalla data odierna, la circolazione di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico all'interno del territorio cittadino è consentita a targhe alterne, secondo il seguente calendario:

- 1. Possono circolare dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00** nei giorni dispari del calendario (1,3,5,7,9) tutti i mezzi che hanno l'ultimo numero della targa dispari, e nei giorni pari del calendario (2,4,6,8,...) tutti i mezzi che hanno l'ultimo numero della targa pari
- 2. Possono circolare il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00** nei giorni dispari del calendario (1,3,5,7,9) tutti i mezzi che hanno l'ultimo numero della targa dispari, e nei giorni pari del calendario (2,4,6,8,...) tutti i mezzi che hanno l'ultimo numero della targa pari

3. **Possono circolare il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00** nei giorni dispari del calendario (1,3,5,7,9) tutti i mezzi che hanno l'ultimo numero della targa dispari, e nei giorni pari del calendario (2,4,6,8,....) tutti i mezzi che hanno l'ultimo numero della targa pari
4. **Possono circolare la domenica dalle ore 13,00 alle ore 20,00** nei giorni dispari del calendario (1,3,5,7,9) tutti i mezzi che hanno l'ultimo numero della targa dispari, e nei giorni pari del calendario (2,4,6,8,....) tutti i mezzi che hanno l'ultimo numero della targa pari.

Inoltre conferma le deroghe ed eccezioni già disposte dalle ordinanze n. 40/2018 e 41/2018, che di seguito si riportano:

- a) velocipedi e veicoli elettrici ad emissione nulla;
- b) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, con invalido a bordo;
- c) le ambulanze
- d) gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano ;
- e) i veicoli delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, militari, i veicoli di servizio dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali;
- f) i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
- g) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza;
- h) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici;
- i) gli autoveicoli, i motoveicoli che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- j) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo;
- k) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;
- l) Auto ibride e EURO 6
- m) Venditori ambulanti;
- n) Autoveicoli in servizio alle scuole guida

Conferma che la limitazione alla circolazione è in vigore su tutto il territorio cittadino ad eccezione delle seguenti strade:

1. Via M. Leone;
2. Via Roma;
3. Via Nazionale delle Puglie;
4. Via E. Berlinguer;
5. Via dei Romani;
6. Via Madonna dell'Arco;

7. Via Cimitero;
8. Via Pomigliano;
9. Via Gandhi;
10. Via Vesuviana;
11. Via Passariello da Via L. da Vinci a Castello di Cisterna;
12. Via Principe di Piemonte;
13. Via Pratola Ponte

Onde consentire il transito di attraversamento da parte dei veicoli dei comuni confinanti.

L'inosservanza delle misure di cui al presente provvedimento sarà punita ai sensi dell'art. 7 comma 13 del D. Lgs. 285/92 con la sanzione pecuniaria di € 85,00;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco, e mediante comunicati stampa al fine di darne la massima divulgazione, inoltre la trasmissione agli organi di vigilanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Campania, ovvero ricorso straordinario, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi), dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Dr. Raffaele Russo

